

**TITOLO II**

**Delle persone giuridiche [internaz. 25]**

**CAPO I**

**Disposizioni generali**

**11. Persone giuridiche pubbliche** — Le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico [822, 824, 826, 828, 830, 862, 863; cost. 115, 128; st. v. d'A. 1; st. T.A.A. 1; st. Sic. 1; st. Sar. 1; St. FR. V.G. 1] (1).

(1) V., C. cost. 25 maggio 1990, n. 259, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di numerosi articoli del r.d. 30 ottobre 1930, n. 1731, norme sulle Comunità israelitiche e sulla Unione delle comunità medesime ("Si è in presenza di un corpo normativo unitario che imprime alle comunità israelitiche il carattere di enti pubblici. Difatti... da un canto esso attribuisce agli organi dello Stato un penetrante potere di ingerenza sul modo di essere strutturale e funzionale di detti enti, molto simile a quello proprio degli enti pubblici territoriali minori e quale non è dato di riscontrare nel nostro ordinamento per nessun ente privato e, d'altra parte, conferisce alle comunità poteri autoritativi e privilegi in materia di riscossione dei contributi che presuppongono l'immediato riconoscimento della natura pubblica degli enti cui essi vengono attribuiti; "La natura pubblica della personalità giuridica conferita alle comunità israelitiche dal complesso delle norme denunciate contrasta con

l'art. 8° cost. ... perché tale natura presuppone un regime cui corrisponde tutt'altro che l'abbandono da parte dello Stato di quel potere d'ingerenza che questa Corte ha ritenuto in contrasto con molti dei parametri costituzionali...". Tale regime... determina una sorta di "costituzione civile" di una confessione religiosa ad opera del legislatore statale, un esempio forse unico nel nostro ordinamento giuridico, di statuto di confessione religiosa formato ed emanato dallo Stato". V., n. 2, art. 8 cost.

**12. Persone giuridiche private** — Le associazioni, le fondazioni [14 ss.] e le altre istituzioni di carattere privato [863] acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento [15, 16, 33] concesso con decreto del Presidente della Repubblica [att. 2] (1).

Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto [att. 1, 2] (1) (2) (3) (4).

(1) V., art. 14 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, attuazione della delega di cui all'art. 11, 22 luglio 1975, n. 382; "Persone giuridiche private. — È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 del codice civile che operano esclusivamente nelle materie di cui al presente decreto e le cui finalità si esauriscono nell'ambito di una sola regione". V., n. 3.

(2) Per la disciplina degli enti e beni ec-

clesiastici, v. l. 20 maggio 1985, n. 206, ratifica ed esecuzione del protocollo firmato a Roma il 15 novembre 1984, nonché art. 1-4, l. 20 maggio 1985, n. 222, disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostanzamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi". Gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto [V. n. 1 art. 20 cost.], possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

2. Sono considerati aventi fine di religione o di culto gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari.

3. Per altre persone giuridiche canoniche, per le fondazioni e in genere per gli enti ecclesiastici che non abbiano personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa, il fine di religione o di culto è accertato, di volta in volta, in conformità alle disposizioni dell'art. 16.

L'accertamento di cui al co. precedente è diretto a verificare che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale dell'ente, anche se connesso a finalità di carattere caritativo previste dal diritto canonico.

3. Il riconoscimento della personalità giuridica è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo il diritto canonico, previo assenso dell'autorità ecclesiastica competente, ovvero su domanda di questa.

4. Gli enti ecclesiastici che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti". V., altresì n. 1, art. 33, e n. 2, art. 27.

(3) V., C. cost. 7 aprile 1988, n. 396, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, l. 17 luglio 1990, n. 6972, norme sulle istituzioni di assistenza e beneficenza, nella parte in cui non prevede che le Ipaob regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano i requisiti di un'istituzione privata. A seguito di tale pronuncia, V., D. P.C.M. 16

febbraio 1990, direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale (G.U. 23 febbraio 1990, n. 45), su cui C. cost. 16 ottobre 1990, n. 466 che ha dichiarato spettare allo Stato (e non alle regioni) emanare il decreto in questione.

(4) Sulla personalità giuridica (e disciplino) di enti ecclesiastici cattolici, V., art. 12 e 13, l. 11 agosto 1984, n. 449, norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese; 19-27, l. 22 novembre 1988, n. 516, norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno; 13-19, l. 22 novembre 1988, n. 517, norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia; 18-25, l. 8 marzo 1989, n. 101, norme per la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane.

**13. Società** — Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V [2247-2642] (1).

(1) V. Convenzione di Bruxelles del 29 febbraio 1968, ratificata con l. 28 gennaio 1971, n. 220, sul reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche.

**CAPO II**  
**Delle associazioni e delle fondazioni**  
[cost. 2, 18] (1) (2) (3)

(1) Sull'esercizio della radiodiffusione sonora a carattere comunitario, caratterizzata da "fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano espressioni di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose". V., art. 165, l. 6 agosto 1990, n. 223, disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

(2) Sulle organizzazioni di volontariato (che possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimen-



cert.  
0587/189026

sp. 27831  
b. Fabrizio 27832 69

# Prefettura di Firenze

Richiesta di riconoscimento di personalità giuridica - Documentazione occorrente:

Domanda indirizzata al Presidente della Repubblica, redatta in carta da bollo e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente. Tale istanza dovrà essere prodotta alla Prefettura della provincia in cui il sodalizio ha la propria sede.

## Allegati

- 1) quattro copie autentiche, di cui una in bollo, dell'atto costitutivo e dello statuto.
- 2) relazione illustrativa, in quattro copie, sull'attività svolta e di quello che l'ente intende svolgere
- 3) relazione, in quattro copie, sulla situazione economico-finanziaria, corredata da idonea documentazione circa la consistenza ed il valore dei beni immobili (estratto catastale o perizia giurata) e dei beni mobili (p.c. dichiarazione bancaria).

con certificazione beneasini



# PREFETTURA DI FIRENZE

Prot. n. 11291/90 - 2° Settore

Firenze, 10 ottobre 1992

All'Associazione Nazionale  
Superstiti Reduci e Famiglie  
Caduti Div.ne "ACQUI"  
Gruppo Divisioni all'Estero  
Via Aretina n. 106  
FIRENZE

OGGETTO: Ass.ne Naz.le Superstiti Reduci e Famiglie Caduti Div. "Acqui"  
- Gruppo Divisioni all'Estero - Istanza riconoscimento  
personalità giuridica -

In esito all'istanza relativa all'oggetto, si comunica che il Ministero della Difesa, non ha conferito esito positivo alla cennata richiesta, a causa dell'insufficiente consistenza patrimoniale dell'associazione - in aderenza a quanto enunciato dal Consiglio di Stato con parere n. 188 del 15.2.1974 secondo cui "ai fini del riconoscimento giuridico di un ente a struttura associativa è necessaria la disponibilità dei mezzi necessari al sostentamento dell'ente ed al perseguimento dello scopo".

p. IL PREFETTO

*Cfu*  
ECL/1s

F. I. V. L.  
(Ente Morale D.L. 16-4-1948 N. 430)  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE SUPERSTITI REDUCI E FAMIGLIE CADUTI DIVISIONE «ACQUI»  
GRUPPO DIVISIONI ALL'ESTERO

IL PRESIDENTE

Prot. N. 799/89

50136 Firenze .....  
Via Arétina, 106 - Tel. 055 / 678475

Onorevole  
Avv. Mino Martinazzoli  
Ministro della Difesa

Oggetto: Richiesta di Riconoscimento Personalità Giuridica dell'"Associazione Nazionale Superstiti Reduci e Famiglie Caduti Divisione Acqui Gruppo Divisioni all'Estero"

1. Mi permetto far pervenire a V.3. l'istanza diretta al Signor Presidente della Repubblica, volta ad ottenere il riconoscimento della Personalità Giuridica dell'"Associazione Nazionale Superstiti Reduci e Famiglie Caduti Divisione Acqui Gruppo Divisioni all'Estero".

2. L'Associazione, ordinata su Giunta Esecutiva, Consiglio Direttivo Nazionale e 30 Sezioni, persegue l'unica finalità di tramandare il ricordo dei 9640 Caduti di Cefalonia e dei 623 Caduti di Corfù, vivificando le gesta della leggendaria Divisione che preferì il sacrificio al disonore di cedere le armi al nemico senza opporre resistenza.

Per l'elevatissima tensione morale, spirituale e patriottica e per quanto ha promosso in questi 46 anni in ogni città d'Italia, penso che l'Associazione meriti il richiesto riconoscimento.

3. L'Associazione, esistente di fatto fin dal 1945, è stata costituita:

- a) con atto pubblico rogato Notaio Giovanni Badini di Firenze, in data 10 Giugno 1967 registrato a Firenze il 17 Giugno 1967 n.7481, portante costituzione e relativo Statuto dell'"Associazione Nazionale Divisione Acqui", avente sede in Genova Via della Consolazione n.1;
- b) a seguito cambio di denominazione e di sede e altre varianti, con atto pubblico rogato Notaio Alfredo Landini

*"La « Acqui » rappresenta la continuità tra l'epopea della 1ª guerra mondiale e quella della . . . guerra di liberazione; fedele al proprio retaggio di gloria ed onore si è silenziosamente immolata a Cefalonia".*

(Comunicato Presidenza Consiglio dei Ministri - 13 settembre 1945)

di Pisa, in data 28 Aprile 1989 registrato a Pisa l'8 Maggio 1989 n.1066, portante costituzione e relativo Statuto dell'"Associazione Nazionale Superstiti Reduci e Famiglie Caduti Divisione Acqui Gruppo Divisioni all'Estero", con sede in Firenze Via Aretina n.106.

4. L'istanza volta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, è stata presentata la prima volta il 27 marzo 1969 (Presidente prof. Ermanno Bronzini).

Il 18 settembre 1969, il Ministero della Difesa - Ufficio Centrale per gli studi giuridici e la legislazione - rispondeva di non aver "ravvisato, nella sua competenza, di promuovere il richiesto provvedimento... nella considerazione che la... Associazione:

a) persegue finalità che rientrano in quelle di più vasta portata proprie di altre Associazioni d'Arma e combattentistiche già fornite di personalità giuridica;

b) non dispone di un patrimonio iniziale, neppure limitato, ma si regge esclusivamente sulle quote associative e su altre entrate del tutto eventuali".

Evidentemente, la prima motivazione appare:

- improponibile in quanto in Italia gli ex combattenti che si rifanno agli ideali della Resistenza si sono aggruppati in più associazioni nettamente caratterizzate dal punto di vista ideologico e storico:

Associazione Nazionale Partigiani d'Italia  
Federazione Italiana Volontari della Libertà  
Federazione Italiana Associazioni Partigiane  
Associazione Partigiani Cristiani  
Associazione Nazionale ex Internati  
Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini  
Associazione Nazionale tra le Famiglie dei Martiri caduti per la Libertà della Patria  
Associazione Italiana Combattenti Interalleati

- non appropriata, in quanto l'Associazione Nazionale Combattenti della Guerra di Liberazione inquadrata nei Reparti regolari delle FF.AA., sorta nel 1963, cioè ben 18 anni dopo l'Associazione Acqui, è stata subito riconosciuta, non ostante l'esistenza delle altre sette citate;

- non conforme al Comunicato Straordinario diramato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 13<sup>o</sup> settembre 1945, con il quale "la Divisione Acqui con i suoi 9000 Caduti e con i suoi gloriosi Superstiti" veniva additata alla ricoscenza della Nazione.

La seconda motivazione appare ingenerosa, perchè espres-  
samente condanna una Associazione che invece di attingere  
ai mezzi di sussistenza dello Stato, si reggeva, allora,  
"esclusivamente sulle quote associative e su altre entrate  
del tutto eventuali".

5. Ciò stante, nel febbraio 1981, dopo circa due anni  
dall'elezione alla Presidenza dell'Associazione, ho rin-  
novato al Signor Presidente della Repubblica l'istanza  
di Riconoscimento della Personalità Giuridica, inviando  
con una lettera di accompagnamento, tutta la documenta-  
zione di rito al Signor Ministro della Difesa "pro tem-  
pore" On. Lelio Lagorio, "confidando vivamente nel Suo  
personale interessamento".

Istanza e lettera di accompagnamento sono rimaste  
senza risposta.

6. Soggiungerò che questo stato di cose si è tradotto  
in un grave danno per l'Associazione, sia dal punto di  
vista economico, sia soprattutto, da quello morale, da-  
to che la convivenza dell'Associazione nella FIVL è resa  
davvero ardua, sia per il tratto, sia per certe irriguar-  
dose iniziative del Presidente Senatore Taviani.

Ciò, indipendentemente dal fatto che l'accentramento  
dei contributi governativi solo sulle Associazioni munite  
di personalità giuridica ha determinato in pratica ingiu-  
ste situazioni di monopolio.

7. In relazione a quanto precede, rimetto al Signor  
Ministro Onorevole la documentazione di rito, con la fi-  
duciosa preghiera di voler promuovere, nella Sua competen-  
za, il provvedimento richiesto.

8. L'accoglimento della richiesta costituirebbe un atto  
di giustizia da lungo atteso nei confronti dell'Associazio-  
ne che unica ha onorato e onora il retaggio della Divisio-  
ne eroica, che con la sua azione e col sacrificio della  
parte maggiore dei suoi componenti ha aperto la strada al  
la lotta di Liberazione Nazionale, che poi si è combattuta  
in Italia e fuori.

Sarebbe un atto di giustizia che definirebbe, una volta  
per sempre, la collocazione dell'Associazione.

